VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 13 dicembre 2006)

Relatore di maggioranza: Cesare Procaccini Relatore di minoranza: Giacomo Bugaro

sulla proposta di legge n. 136

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 5 dicembre 2006

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 1999, N. 26 "NORME ED INDIRIZZI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO"

RELAZIONE ORALE

(270)

VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Testo proposto

Art. 1

(Modifica dell'articolo 16 della I.r. 26/1999)

- 1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) è sostituito dal seguente:
- "6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 16 bis della I.r. 26/1999)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della I.r. 26/1999 è abrogato.
- 2. Al comma 6 dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999 le parole "di liquidazione e" sono soppresse.

Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla Commissione

Art. 1

(Modifica dell'articolo 16 della I.r. 26/1999)

Identico

Art. 2 (Modifica dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999)

Identico

Art. 3 (Dichiarazione d'urgenza)

Identico